

## TRIBUNALE BOLZANO

3 OTTOBRE 1996

ESTENSORE: MONACO

PARTI: VALCANOVER

(Avv. Callin Tambosi)

DE BATTAGLIA

(Avv. Massari)

**Rettifica • Modalità di  
pubblicazione • Funzione •  
Equivalenza notiziale •  
Obiettività  
dell'informazione**

*Le modalità di pubblicazione della rettifica, quali fissate dalla novellazione dell'art. 8 L. 47/1948 tendono a far sì che ad essa venga data una reale obiettività dell'informazione ed a garanzia della funzione di strumento di tutela di diritti fondamentali della persona.*

**C**on ricorso depositato il 2 settembre 1996 il dott. proc. Fabio Valcanover esponeva che il giorno 15 agosto 1996 era apparso sul quotidiano « Alto Adige » un articolo, che dopo breve anticipazione dei contenuti riportata a pagina 1, era stato pubblicato a pagina 22 con il titolo e sottotitolo « Funivie patteggiano » « La nuova difesa di Bonapace cambia strategia », nel quale veniva riportata la notizia di una uscita dell'avvocato trentino dal collegio difensivo; che detta notizia era destituita di fondamento e non corrispondeva a verità; che la rettifica inviata al giornale il 16 agosto 1996 era stata pubblicata il giorno 17, relegata peraltro nella rubrica delle « Lettere al direttore », priva di risalto corrispondente a quello dell'articolo.

Chiedeva che ne fosse ordinata la pubblicazione secondo le modalità formali prevista dall'art. 8 della legge n. 47 del 1948, come sostituito dall'art. 42 della legge n. 416 del 1981.

Si è costituito il direttore del giornale, rilevando che la notizia riportata il giorno 15 agosto non poteva ritenersi lesiva della reputazione del ricorrente, essendo il riferimento ad una sua uscita dal collegio difensivo riportato quale inciso del tutto marginale rispetto al contenuto narrativo; che in ogni caso il quotidiano « Alto Adige » aveva provveduto a pubblicare la rettifica, come inviata, subito dopo ferragosto, non essendo il giornale andato in stampa il giorno 16, ed in uno spazio, quello riservato alle « Lettere » di maggior risalto.

Le parti sono comparse all'udienza fissata e dopo ampia discussione, è stata riservata la decisione.

Rilevato che:

1) Pare innanzitutto potersi ritenere la competenza di questo Tribunale, in considerazione del valore indeterminabile della causa di merito, trovando applicazione la nuova disciplina dei procedimenti cautelari anche con riguardo al procedimento di rettifica previsto dall'art. 8 della

\* La decisione si inserisce in un consolidato orientamento in tema di diritto di rettifica su cui v. *ex multis* in questa *Rivista*: Pret. Roma 29 novembre 1984, 1985, 243; Pret. Milano 13 novembre 1986, *ivi*, 1987, 247; Pret. Roma 22 giugno 1990,

*ivi*, 1990, 1032; Pret. Tivoli 12 dicembre 1989, *ivi*, 1990, 569; Pret. Roma 5 luglio 1990, *ivi*, 1991, 156; Pret. Roma 10 luglio 1990, *ivi*, 1991, 162. Per una rassegna v. P. LAX, *Il diritto di rettifica nella editoria e nella radiotelevisione*, Milano, 1989.

legge n. 47 del 1948, come modificato dall'art. 42 della legge n. 416 del 1981 (Trib. Pescara 4 dicembre 1993).

La previsione contenuta nell'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 48, sostituito dall'art. 42 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che ha conferito un valore tipico al procedimento previsto dall'art. 700 c.p.c., diventato l'unico mezzo esperibile per attuare il diritto di rettifica, non esime in ogni caso, pur a fronte di orientamenti contrari (Pret. Roma 22 giugno 1990), dal verificare la sussistenza dei presupposti del *fumus boni juris* e del *periculum in mora* (in senso conforme Pret. Roma 1° aprile 1985, 5 maggio 1986, 12 novembre 1982).

2) In ordine al *fumus boni juris*.

Ai sensi della normativa richiamata il diritto alla rettifica sorge qualora l'interessato si ritenga lesa dalla pubblicazione nella propria dignità ovvero le immagini, gli atti, i pensieri, le affermazioni ad esso attribuiti siano contrari a verità.

Nel caso di specie l'articolo apparso sul quotidiano « Alto Adige » il 15 agosto 1996 riportava la notizia di una uscita dell'avvocato Fabio Valcanover dal collegio difensivo in relazione alla vicenda giudiziaria che vede coinvolto l'ex presidente della società Funivie di Pinzolo, Gianfranco Bonapace.

Sia in prima pagina, con anticipazione del contenuto dell'articolo, sia a pagina 22, nel testo per esteso, viene riferito, quale dato di fatto, che « dal collegio è uscito negli scorsi giorni l'avvocato trentino Fabio Valcanover », mentre la forma dubitativa è riservata all'indiscrezione in ordine ad una richiesta di patteggiamento e di avviati contatti in tal senso degli altri legali del dott. Bonapace con il magistrato titolare dell'inchiesta.

L'asserita uscita del ricorrente dal collegio difensivo risulta inoltre evidenziata nel sottotitolo riportato a pagina 22, ove la strategia del patteggiamento (« Funivie patteggiano ») viene ricondotta ad una nuova difesa (« La nuova difesa di Bonapace cambia strategia »).

La notizia è risultata non corrispondente a verità, come attestato dallo stesso Bonapace con comunicazione inviata in pari data agli organi di stampa e confermato in altra lettera dd. 2 settembre 1996 esibita all'udienza di comparizioni delle parti, nonché dalle scuse inviate al ricorrente dal direttore dell'« Alto Adige » in data 30 agosto 1996, a mezzo fax, anch'esso esibito in giudizio.

Nella sua forma espositiva l'articolo si profila inoltre atto ad essere avvertito quale lesivo della dignità professionale.

3) In ordine al *periculum in mora*.

In data 17 agosto il quotidiano ha provveduto a pubblicare, nel testo integrale inviato, ed immediatamente dopo ferragosto (il giorno 16 i giornali non erano in edicola) la rettifica del ricorrente a pagina 4, nello spazio riservato alla rubrica delle « Lettere al direttore ».

Sotto tale profilo si osserva che, come affermato in alcune pronunce di merito, l'avvenuta pubblicazione della rettifica, pur se ritenuta non satisfattiva perché non avvenuta integralmente né nella collocazione prevista dalla legge, farebbe venir meno il requisito dell'attualità del pericolo, profilandosi eventualmente ragioni di danno da proporsi in un giudizio di merito (Pret. Roma 12 dicembre 1987, 21 aprile 1988).

In particolare, le modalità formali di pubblicazione della rettifica, disciplinate nel novellato art. 8, commi 2 e 4, della legge n. 48 del 1947 (in ordine alla collocazione della rettifica ed alle caratteristiche tipografi-

che), al di là dell'apparente carattere tassativo della norma, andrebbero intese quali indicazioni tendenti a localizzare *quoad minime* l'adempimento dell'organo di stampa, nel senso che alla rettifica deve essere dato risalto, senza escludere la possibilità di pubblicazione in altra collocazione, qualora lo scopo nel modo più conforme all'interesse del rettificante sia stato raggiunto.

Così è stata ritenuta idonea la rettifica avvenuta nello spazio riservato alle « lettere » (Pret. Roma 12 dicembre 1987 cit.).

Occorre peraltro considerare che la nuova formulazione dell'art. 8, quale risulta dalle modificazioni apportate dall'art. 42 della legge n. 416 del 1981, nel dettare una serie di modalità precise riguardanti la pubblicazione della rettifica, in maniera puntigliosa e con rigida elencazione, rivela la volontà del legislatore di arginare una prassi giornalistica che finiva sostanzialmente per vanificare o comunque per svuotare notevolmente la portata della rettifica quale mezzo di tutela, nel momento in cui la pubblicazione avveniva in rubriche diverse e separate dalle pagine in cui era stata pubblicata la notizia da rettificare, secondo la discrezionalità rimessa al direttore.

La nuova formulazione tende invece a fa sì che venga data alla rettifica una reale equivalenza rispetto alla notizia cui essa si riferisce a tutela della obiettività dell'informazione ed a garanzia della funzione che la rettifica assolve, di strumento di tutela di diritti fondamentali della persona (v. Pret. Roma 22 giugno 1990, 26 luglio 1989, 12 novembre 1982).

Nel caso di specie, essa è stata inserita il giorno 17 agosto a pagina 4, nello spazio riservato alle « Lettere », con pari veste grafiche delle altre, aventi contenuto di mero commento, e senza consentire la percezione di un collegamento con la notizia.

La pubblicazione della rettifica non è pertanto avvenuta né in modo conforme al dettato del citato art. 8 della legge sulla stampa, né in maniera equivalente o addirittura migliorativa nelle forme, sì da far ritenere soddisfatto lo scopo della norma.

Per quanto attiene, in concreto, alle modalità attuative, il ricorrente ha chiesto la pubblicazione della rettifica a pagina 22 con lo stesso risalto dato all'articolo del 15 agosto 1996.

In tal senso andrà disposta.

Non pare invece potersi dare risalto alla rettifica anche « in prima pagina con titolo ed occhiello centrali, delle stesse dimensioni e con lo stesso risalto di quanto pubblicato, appunto in prima pagina, in data 15 agosto 1996 o di ordinare quell'altra diversa rettifica che il giudice riterrà di giustizia ».

Non inerisce a questo giudicante alcun potere di ordinare una rettifica con un testo diverso da quello richiesto (Trib. Roma 2 ottobre 1989).

Occorre inoltre rilevare che ai sensi del menzionato art. 8, comma 2, le rettifiche devono essere pubblicate in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.

Nel caso di specie nella prima pagina è apparso unicamente il richiamo all'articolo contenuto nelle pagine interne, con risalto alle appalesate richieste di patteggiamento, mentre, anche con riguardo alla notizia censurata, in apertura di giornale vengono riportati in sintesi passi poi esposti nell'articolo pubblicato a pagina 22.

La richiesta trasmessa dal ricorrente al giornale in data 16 agosto 1996, riguarda infatti il contenuto dell'articolo, nella parte in cui riporta « la

notizia che dal collegio difensivo del dott. Gianfranco Bonapace sia uscito lo scrivente dott. proc. Fabio Valcanover », argomento evidenziato nella stesura dell'articolo a pagina 22, ove viene sottolineato il configurarsi di una nuova difesa con mutamento di strategia, mentre non viene chiesta la rettifica di titolo od occhiello apparsi in prima pagina, tali da giustificare ivi la pubblicazione della rettifica.

P.Q.M. — Visti gli artt. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47, 700, 669-ter e 669-octies c.p.c.,

ordina al direttore del giornale « Alto Adige » di pubblicare sul quotidiano « Alto Adige » a pagina 22, nella cronaca di Trento, con le stesse caratteristiche tipografiche dell'articolo apparso il giorno 15 agosto 1996 in pari pagina (« Funivie patteggiano »), la rettifica ai sensi dell'art. 8 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 dd. 16 agosto 1996 del dott. proc. Fabio Valcanover,

assegna termine di giorni 30 per l'inizio della causa di merito.